



SENT. 232/2025

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

## LA CORTE DEI CONTI

**SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Rita LORETO Presidente

Ida CONTINO Consigliere

Lucia d'AMBROSIO  
Consigliere relatore

Roberto RIZZI Consigliere

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Maria Cristina RAZZANO | Consigliere |
|------------------------|-------------|

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **61732** del registro di segreteria,  
proposto dal Procuratore regionale rappresentante il Pubblico  
Ministero presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania  
della Corte dei conti

*contro*

**BUONOMANO Angela**, nata il 07/10/1991 a Lacco Amano (NA) e  
residente in Barano d'Ischia (NA) (C.F. BNM NGL 91R47E396A),  
contumace.

*avverso*

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania n. 62/2024, depositata il 6 febbraio 2024.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 25 settembre 2025, con l'assistenza del

segretario, dott.<sup>ssa</sup> Eliana Giorgiantoni, il relatore, consigliere Lucia d'Ambrosio e il Pubblico ministero, nella persona del V.P.G. Adelisa Corsetti.

### FATTO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura regionale campana aveva contestato alla signora Angela Buonomano l'indebita percezione del sussidio noto come "*reddito di cittadinanza*", in violazione delle prescrizioni di cui al decreto-legge n. 4 del 28.01.2019, convertito nella legge n. 26 del 28.03.2019, in quanto dalle investigazioni svolte dai Militari operanti era stato acclarato che la signora Buonomano aveva dichiarato falsamente di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge (e in particolare delle condizioni reddituali) e di essere l'unico componente del nucleo familiare, avendo omissso l'inserimento dei componenti del proprio nucleo familiare (composto da OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS), e attestato falsamente di essere residente a Ischia, via OMISSIS, in immobile in locazione (essendo invece residente dal 15 novembre 2019 in Barano d'Ischia, alla via OMISSIS).

2. Con sentenza n. 62/2024, depositata il 6 febbraio 2024, la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario. Il Collegio di prime cure - specificando di non condividere la posizione manifestata da questa Sezione di appello con la sentenza n. 468/2022 - ha ritenuto di confermare il proprio consolidato orientamento che considera sussistente in tale ambito la giurisdizione del giudice

ordinario e non del giudice contabile, in ragione della mancanza del c.d. rapporto di servizio tra il percettore del reddito di cittadinanza e l'amministrazione erogatrice del beneficio. Ha motivato la decisione in ragione del fatto che il reddito di cittadinanza andrebbe inquadrato nella categoria dei meri sussidi e non conferisce al beneficiario la gestione di risorse secondo finalità pubbliche, risultando costui un mero destinatario di risorse di provenienza pubblica prive di vincolo di destinazione, erogate nell'ambito di quelle forme di assistenza ai ceti più deboli, anche ai sensi dell'art. 38 della Costituzione. Ciò in quanto l'evidente finalità solidaristico-assistenziale, nel conformare, in via esclusiva, struttura ed effetti della ridetta misura, ne escluderebbe, in radice, l'inquadramento nel perimetro dei contributi di scopo per carenza di qualsiasi rapporto di servizio fra il percettore e l'Ente erogante, investendo, per l'effetto, il Giudice ordinario della *potestas iudicandi* sulle controversie riferite al suo indebito utilizzo. Ha ribadito che il percettore del reddito non risulta essere un gestore di risorse pubbliche per conto dell'amministrazione erogatrice, non essendo onerato di condotta tesa al perseguimento dell'interesse dell'amministrazione, e che è destinatario di risorse pubbliche senza alcun vincolo di destinazione e senza un programma dell'amministrazione da realizzare, sicché non si può in alcun modo considerarlo inserito funzionalmente in un programma di rilevanza e interesse pubblico.

3. Con appello notificato in data 1° settembre 2024 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e depositato in data 20 settembre 2024, la Procura regionale

ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza e la dichiarazione di sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti della signora Angela Buonomano, con rimessione del giudizio al primo giudice per la pronuncia sul merito e sulle spese del grado d'appello, ai sensi dell'art. 199, comma 2, c.g.c.

La Procura ritiene sussistente la giurisdizione contabile in ragione dell'instaurazione, già al momento dell'ammissione al beneficio, di un rapporto di servizio tra l'Amministrazione e il soggetto beneficiario del reddito di cittadinanza, sulla base dei seguenti argomenti:

**A)** *Esistenza di uno specifico programma pubblicistico di natura macroeconomica* volto all'incremento occupazionale complessivo per il tramite dell'inserimento lavorativo dei singoli percettori del reddito di cittadinanza (misura, quest'ultima, che dunque risulta strumentale alla realizzazione del programma pubblicistico), in quanto il Legislatore qualifica espressamente l'intervento normativo come «*misura fondamentale di politica attiva del lavoro*» e in ragione del fatto che l'esistenza di un «*programma pubblicistico*» alla base dell'intervento normativo è affermata dalla giurisprudenza costituzionale, secondo la quale il reddito di cittadinanza è una misura non assistenziale, bensì strumentale a realizzare taluni obiettivi di politica economica volti complessivamente all'aumento dei livelli occupazionali (cfr. Corte cost. 25 gennaio 2022, n. 19).

**B)** *Previsione di altri ed integrati strumenti oltre all'erogazione del reddito di cittadinanza, al fine di realizzare il «programma pubblicistico» quali:* a) ingenti *sgravi fiscali* a favore dei datori di lavoro che assumano i

percettori del reddito di cittadinanza (art. 8), nell'ottica di una politica fiscale intesa a compensare l'inevitabile e immediata flessione delle entrate fiscali (causata dagli sgravi) con l'aumento del prodotto interno lordo (PIL) e, dunque, con il conseguente aumento, in futuro, delle entrate fiscali (attraverso un aumento dei livelli di produttività dato dal maggior numero di soggetti impiegati nel ciclo produttivo); b) *apposita dotazione di ispettori della Guardia di Finanza*, il cui organico viene aumentato di cento unità (art. 6, comma 6-bis); c) *promozione e sviluppo della formazione professionale continua e di percorsi formativi o di riqualificazione professionale* per soggetti disoccupati o inoccupati, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori (cfr. art. 11-bis che modifica l'art. 118 della L. 23 dicembre 2000, n. 388); d) *impegno organizzativo ed economico rivolto all'emersione del lavoro irregolare*, sia attraverso l'erogazione del reddito di cittadinanza, sia mediante i controlli garantiti da un aumento del personale dell'Arma dei Carabinieri (art. 7, comma 15-*quater* e 15-*quinqies*); e) *impegno dei percettori del reddito di cittadinanza in specifici programmi* (elaborati dai singoli Comuni e definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali) utili alla collettività, *in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni* (art. 4, comma 15 e art. 6, comma 4); f) *complesso programma di rafforzamento e di razionalizzazione dei servizi per l'impiego* (art. 12) attraverso l'uso di piattaforme digitali che, dialogando tra loro, rappresentano altresì uno strumento utile al coordinamento dei servizi per l'impiego a livello territoriale (art. 6); g) *assenza di rilievo della*

circostanza, verificatasi *ex post*, della mancata realizzazione del sistema dei «*navigators*» al fine di negare l'esistenza in concreto del cennato programma pubblicitario, in quanto per radicare la giurisdizione della Corte dei conti è sufficiente l'esistenza, nella lettera e nello scopo della legge, della volontà di realizzare un «*programma pubblicitario*», piuttosto che di assicurare una mera forma di «*assistenza*».

C) *Funzione del «reddito di cittadinanza» nell'ambito del «programma pubblicitario» perseguito dal d.l. 28 gennaio 2019, n. 4: l'erogazione del reddito di cittadinanza, lungi dal rappresentare la finalità esclusiva e assorbente dell'intervento normativo esaminato, rappresenta il principale, ma non l'unico strumento concreto per la realizzazione del programma pubblicitario di politica economica e occupazionale perseguito dal Legislatore. Ad avviso della Procura, l'erogazione della misura appare dunque strumentale alla realizzazione dell'obiettivo di incremento occupazionale, in quanto – assicurando ai percettori condizioni reddituali minime – si rende effettivamente possibile la ricerca, da parte degli stessi, di un'occupazione, l'adesione a percorsi formativi nonché la partecipazione ai progetti di interesse sociale e culturale predisposti dai Comuni. L'assicurare al percettore della misura e al suo nucleo familiare condizioni dignitose di vita non è il fine, ma è il mezzo per realizzare l'obiettivo – principale e assorbente – dell'impiego e dell'inserimento professionale dello stesso, trattandosi di misura volta a realizzare l'occupazione del percettore (fine) assicurando al soggetto condizioni reddituali minime (mezzo). La Procura ritiene che non sussista un rapporto qualificabile in termini di*

*“prevalenza” tra il carattere “assistenziale” e quello di “inserimento occupazionale” della misura, sicché il confine tra le giurisdizioni civile e contabile non va ricercato in ragione della preponderanza di una finalità rispetto all’altra, bensì in un rapporto di strumentalità, per cui è solo assicurando a un soggetto condizioni reddituali minime che si rende effettivamente possibile la ricerca, da parte dello stesso, di una occupazione (con conseguente realizzazione del «programma pubblicistico» di complessivo aumento dei livelli occupazionali generali). Peraltro, la strumentalità della misura rispetto al raggiungimento di finalità pubblicistiche rende chiara la sottrazione del reddito di cittadinanza alla disciplina dell’IRPEF (art. 3, comma 4), in quanto detta sottrazione è una conseguenza necessaria della natura del reddito di cittadinanza, che non è un reddito prodotto dal percettore ma una provvidenza concessa dall’amministrazione al fine di agevolare l’inserimento occupazionale del soggetto percipiente.*

**D) Ruolo svolto dal richiedente/percettore del «reddito di cittadinanza» nell’ambito del «programma pubblicistico» perseguito con il d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, che consente di affermare l’esistenza di un «rapporto di servizio» tra questi e la pubblica amministrazione, anche in assenza di obblighi di gestione o rendicontazione delle risorse economiche ottenute.**

Questo in ragione del fatto che il richiedente/percettore del reddito di cittadinanza è chiamato dalla legge a sottoscrivere un «Patto per il lavoro» che lo stesso legislatore qualifica come «Patto di servizio» (art. 4, comma 7, che rinvia all’art. 20 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150), con il quale assume obblighi di «servizio» nei confronti della pubblica

amministrazione, volti alla realizzazione di un «programma pubblicistico» di aumento dei livelli occupazionali e, in adempimento dei quali, il richiedente/percettore è tenuto a svolgere, pena la revoca del beneficio, specifiche «attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale» (art. 4, comma 1). Reputa la Procura che, uscendo fuori da schemi prettamente civilistici e allargando lo sguardo ai principi, di respiro costituzionale, che orientano il diritto comunitario e amministrativo, possa ritenersi sussistente un «rapporto di servizio» - e, quindi, la giurisdizione contabile - in tutte le ipotesi in cui il privato si inserisca, volontariamente, attraverso una sua iniziativa personale (nello specifico, mediante la domanda tesa all'ottenimento del contributo) in un binario orientato al perseguimento di una politica e/o finalità di interesse pubblico alla cui realizzazione sono destinate pubbliche risorse, e che si radichi un rapporto di servizio tra il soggetto (percettore di una pubblica provvidenza) e una amministrazione pubblica non solo quando tale provvidenza sia assistita dall'assunzione di specifici obblighi gestori (di *facere*, secondo paradigmi contrattuali) e di rendicontazione, ma anche quando il soggetto percepisca una contribuzione pubblica prevista per la realizzazione di una finalità e di un programma di natura pubblicistica, sicché il soggetto percettore è tenuto (secondo una vera e propria obbligazione di giuridico rilievo) a orientare le risorse ottenute (sia nella fase genetica della nascita del

rapporto che in quella del suo concreto svolgimento) in maniera conforme e confacente alla finalità di pubblico interesse che quei soldi pubblici sono stati destinati (dal decisore politico) a realizzare.

4. All'udienza del 25 settembre 2025, non costituita l'appellata, il Pubblico Ministero si è riportato all'atto introduttivo del gravame, richiamando i numerosi precedenti della Sezione che hanno affermato la giurisdizione contabile in tema di "*reddito di cittadinanza*", e ha insistito per l'accoglimento del gravame.

### DIRITTO

1. L'atto di appello in esame mira alla riforma della sentenza n. 62/2024, con la quale la Sezione giurisdizionale per la regione Campania ha dichiarato, per le motivazioni sinteticamente riportate in fatto, il difetto di giurisdizione del giudice contabile in ordine alla domanda di condanna della signora Angela Buonomano proposta dal Pubblico Ministero contabile, per avere lo stesso indebitamente percepito il c.d. "*reddito di cittadinanza*" in violazione delle prescrizioni di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, convertito nella legge n. 26 del 2019.

2. In via preliminare, va dichiarata la contumacia della signora Angela Buonomano nel presente giudizio d'appello in quanto la stessa, pur ritualmente evocata, non si è costituita. Dagli atti risulta, infatti, che all'appellata sono stati regolarmente notificati sia la sentenza gravata che l'appello della Procura regionale per la Campania, nonché il decreto di fissazione dell'odierna udienza.

3. Appare preliminarmente opportuno illustrare la normativa relativa al c.d. "*reddito di cittadinanza*", con particolare riferimento agli

aspetti rilevanti per il presente giudizio.

Come già affermato da questa Sezione di appello nella sentenza n. 468/2022 (alla quale si rinvia, in applicazione dell'art. 39, comma 2, lettera d) c.g.c.) e recentemente ribadito dalla medesima Sezione con sentenze n. 83/2025, n. 117/2025 e n. 135/2025, *“il reddito di cittadinanza costituisce un particolare beneficio economico, introdotto nell'ordinamento italiano dal D.L. n. 4 del 2019, al dichiarato fine di operare una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, con l'obiettivo di una più efficace gestione delle politiche attive per il lavoro. L'art. 1, comma 1, pertanto, definisce il reddito di cittadinanza quale “misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro”, oltre che di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, prevedendo a tal fine politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Ai sensi dell'art. 4, per beneficiare del reddito di cittadinanza è necessario rispettare numerose condizionalità, quali l'immediata disponibilità al lavoro (con l'obbligo di accettare una delle offerte di lavoro congrue proposte dall'Amministrazione) e l'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, attraverso la sottoscrizione di un patto per il lavoro e, ove siano presenti particolari criticità, di un patto per l'inclusione sociale. Al rispetto di tali condizioni sono tenuti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, salvi taluni casi specifici di esonero. Il venir meno agli obblighi comporta dirette conseguenze sulla*

*percezione del beneficio, le quali, a seconda della gravità dell'inadempimento, vanno da una decurtazione delle somme da erogarsi sino alla decadenza o alla revoca dallo stesso beneficio, con obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito".*

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.l. n. 4/2019 il reddito di cittadinanza è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trovava nelle condizioni previste dall'art. 2 del medesimo decreto-legge. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, la domanda di reddito di cittadinanza, resa dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, condizione necessaria per l'erogazione del beneficio. L'art. 7, comma 5, inoltre, dispone la "decadenza" dal reddito di cittadinanza, a eccezione dei casi di esclusione o esonero, quando uno dei componenti il nucleo familiare non sottoscrive il patto per il lavoro o il patto per l'inclusione sociale.

**3.** Alla luce della normativa richiamata, la *ratio* dell'istituto del reddito di cittadinanza è stata individuata, nelle già menzionate pronunce di questa Sezione, nella finalità di favorire la re-immissione nel mercato del lavoro di persone idonee, contrastando, in tal modo, il bisogno e il disagio sociale per i nuclei familiari più fragili e marginalizzati, privi di prospettive di occupabilità nel breve periodo, in ragione della prevalenza della dimensione di istituto di politica attiva dell'occupazione con natura propulsiva rispetto al mondo del lavoro. Tale natura propulsiva è confermata dalle numerose condizionalità che caratterizzano l'istituto: nella fase genetica, per l'accoglimento dell'istanza, si impone l'obbligo della dichiarazione di immediata

disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare che abbiano conseguito la maggiore età, attraverso la sottoscrizione dei c.d. patti per il lavoro e l'adesione obbligatoria ad appositi percorsi di formazione e inserimento; nell'intero arco temporale in cui la misura viene concessa, l'obbligo di comunicare tutte le variazioni reddituali, patrimoniali o di consistenza del nucleo familiare che siano in grado di incidere, escludendolo o riducendolo, sul diritto alla misura. È confermata, altresì, dalla previsione di controlli da parte dell'Amministrazione erogante, finalizzati alla verifica del rispetto degli impegni cui è condizionata l'erogazione, e di conseguenti sanzioni. Le condizionalità che caratterizzano la misura - tutte finalizzate all'inserimento lavorativo dei beneficiari - escludono, pertanto, la riconducibilità dell'istituto a una prestazione avente natura esclusivamente o prevalentemente assistenziale. E non appare rilevante - come ha puntualizzato il Procuratore appellante - nell'ambito del vasto programma pubblicistico delineato dal legislatore, valorizzare la mancata realizzazione del sistema dei *"navigators"*, in quanto ciò che conta al fine di radicare la giurisdizione contabile nella complessa materia, è proprio l'esistenza, nello scopo della legge, della volontà di realizzare il programma pubblicistico di politica occupazionale piuttosto che un mero strumento di assistenza.

**4.** La qualificazione del reddito di cittadinanza quale strumento di politica attiva del lavoro trova autorevole conferma nella costante e univoca giurisprudenza della Corte costituzionale in materia.

**5.** La Consulta ha, infatti, più volte affermato: che il reddito di

cittadinanza non ha natura meramente assistenziale, proprio perché accompagnato da un percorso formativo e di inclusione che comporta precisi obblighi, il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l'espulsione dal percorso medesimo (sentenza n. 126/2021); che il reddito di cittadinanza, non avendo solo natura meramente assistenziale ma anche di reinserimento lavorativo, non può essere equiparato all'assegno sociale (sentenza n. 137/2021), né, comunque, ad altre provvidenze sociali, la cui erogazione si fonda essenzialmente sul solo stato di bisogno, senza prevedere un sistema rigoroso di obblighi e condizionalità (sentenze n. 122/2020 e n. 126/2021); che il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale, e che a tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che a essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari (sentenze n. 19 del 2022, n. 34 del 2022 e n. 54/2024).

Con recente sentenza n. 31/2025, la Corte costituzionale ha ribadito i propri orientamenti, affermando che “... *Le numerose pronunce in cui questa Corte si è occupata del Rdc sono state tutte risolte a partire dall'affermazione di una interpretazione, funzionale a inquadrarne correttamente la natura all'interno del sistema costituzionale, che è stata ripetutamente ribadita in termini univoci* (sentenze n. 1 del 2025, n. 54 del

2024, n. 34 e n. 19 del 2022, n. 137, n. 126 e n. 7 del 2021; ordinanza n. 29 del 2024). Ai fini della decisione delle questioni considerate in quei giudizi, infatti, è risultato sempre dirimente evidenziare la peculiarità strutturale e funzionale di questa misura, dove la componente di integrazione al reddito è strettamente condizionata al conseguimento di obiettivi di inserimento nel mondo del lavoro e comunque di inclusione sociale, che richiedono il coinvolgimento attivo del beneficiario. ... In definitiva, gli strumenti apprestati non consistono in meri sussidi per rispondere alla situazione di povertà, dal momento che il beneficio economico erogato è inscindibile da una più complessa e qualificante componente di inclusione attiva, diretta a incentivare la persona nell'assunzione di una responsabilità sociale, che si realizza attraverso la risposta positiva agli impegni contenuti in un percorso appositamente predisposto e che dovrebbe condurre, per questa via, all'uscita dalla condizione di povertà. Non incoerentemente, quindi, il mancato rispetto degli impegni priva il soggetto del beneficio economico, in conseguenza dell'interruzione del percorso che era stato condiviso tra il beneficiario e il sistema pubblico. All'interno di questa peculiare struttura della misura, si giustificano anche le ulteriori condizionalità e preclusioni che la connotano, anch'esse finalizzate al percorso di integrazione sociale".

6. La qualificazione del reddito di cittadinanza quale strumento che, pur presentando indubbiamente anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve esclusivamente o prevalentemente in una provvidenza assistenziale e persegue obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale, non può che implicare la sussistenza del rapporto di servizio tra chi beneficia della misura

mirante al perseguimento della finalità prevista dalla legge e l'amministrazione erogatrice.

Infatti, come sottolineato da questa Sezione nelle menzionate sentenze n. 468 del 2022, n. 83, n. 117 e n. 135 del 2025, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato il principio secondo il quale la sussistenza del rapporto di servizio può prescindere dal trasferimento di funzioni e poteri autoritativi al privato percettore e da qualsiasi obbligo di rendicontazione finale delle somme ricevute, in quanto l'inserimento funzionale si realizza ogni volta che il soggetto privato viene chiamato a concorrere alla realizzazione dell'interesse pubblico sotteso al finanziamento (*ex plurimis*, Cass. SS.UU., 17 febbraio 2022, n. 5228) e il rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo e il soggetto privato si configura in tutti i casi in cui quest'ultimo, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione di un finanziamento pubblico, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (*ex plurimis*, Cass. SS.UU., 11 aprile 2023, n. 9659).

Con specifico riguardo al reddito di cittadinanza, deve ribadirsi che il beneficiario della misura è destinatario di risorse pubbliche alle quali è impresso uno specifico vincolo di destinazione (consistente nella partecipazione al programma pubblicitario di inserimento nel mercato del lavoro) e che il prevalente fine pubblico del beneficio economico corrisposto - avente carattere assistenziale meramente secondario e strumentale - è pacificamente costituito dall'inserimento nel mondo

del lavoro di persone in condizioni di disagio sociale ed economico.

Ne consegue che, *“tratteggiato il perimetro entro cui la finalità di politica del lavoro deve realizzarsi, il rapporto di servizio si connota, perciò, per la partecipazione attiva dell’interessato richiedente il beneficio alla ricerca di una occupazione e per la sua soggezione ad una variegata tipologia di obblighi e vincoli che si pongono quali precipue condizioni alla percezione stessa del beneficio”* (II Sez. app., sentenza n. 468/2022).

Va, pertanto, riconosciuta la sussistenza del rapporto di servizio tra il beneficiario della misura e l’amministrazione erogatrice e, conseguentemente, va affermata la giurisdizione contabile in materia.

7. In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio, definendo il giudizio, accoglie l’appello proposto dalla Procura regionale per la Campania e dichiara la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia.

8. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 199, comma 1, lettera a), c.g.c., va disposto il rinvio al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio sul merito, in diversa composizione, e per la pronuncia sulle spese anche del presente grado di giudizio.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, in riforma dell’impugnata sentenza

- accoglie l’appello e dichiara la giurisdizione della Corte dei conti;
- dispone il rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 199 c.g.c., per la prosecuzione del giudizio sul merito in diversa composizione e

per la pronuncia anche sulle spese del giudizio di appello.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.

L'Estensore

Il Presidente

Lucia d'Ambrosio

Rita Loreto

*f.to digitalmente*

*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 11 NOVEMBRE 2025

P. Il Dirigente

(Dott. Massimo Biagi)

*f.to digitalmente*

*Il Funzionario Preposto*

*Lucia Bianco*